

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 185 DEL 05/02/2026

**O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. DURATA FINO AL 30/04/2026 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 200/26

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

La decisione di ospitare i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina d’Ampezzo nel 2026 è stata effettuata dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 24 giugno 2019. La norma che ha istituito le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è la c.d. “Legge olimpica” (Legge n. 31 dell’8 maggio 2020).

L’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è stata individuata in qualità di “Ospedale Olimpico”, in collaborazione con l’Ospedale di Sondalo “Eugenio Morelli” dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, e l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi.

Con prot. U.L.SS. n. 8 Berica n. 86974 del 25.08.2025, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano ha richiesto alla scrivente Azienda la disponibilità al convenzionamento per il reclutamento del personale necessario allo svolgimento delle attività presso le strutture olimpiche della Regione Lombardia e già iscritto alle procedure selettive.

Sulla richiesta è stato acquisito, ed è agli atti, il parere favorevole della Direzione Sanitaria dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica.

Le Parti hanno sottoscritto l’accordo da ultimo in data 22.01.2026 e in data 30.01.2026 il Niguarda trasmetteva il testo con la controfirma.

Visti:

- l’art. 15 della L. 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l’art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell’Area Sanità;
- l’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del comparto di tutti i ruoli;
- l’art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- l’art. 89, commi 2 e 6, del CCNL dell’Area Sanità 23.01.2024 e l’art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto Sanità 2.11.2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del comparto;
- l’art. 1, comma 219, della L. 30.12.2023, n. 213, che ha esteso l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 11 del D.L. 30.03.2023, n. 34, convertito con, modificazioni, dalla L. 26.05.2023, n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

In ragione di quanto sopra esposto, si propone di prendere atto dell’accordo tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per attività di assistenza sanitaria per i

giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino alla conclusione dei giochi e, in ogni caso, non oltre il 30/04/2026.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA**

1. di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per attività di assistenza sanitaria per i giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino alla conclusione dei giochi e, in ogni caso, non oltre il 30/04/2026;
2. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente l'accordo di cui al punto n. 1;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**CONVENZIONE**

**PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI  
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026**

**TRA**

**ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDÀ** (di seguito ASST GOM

Niguarda), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano C.F./P.IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante in qualità di Direttore Generale pro tempore

**E**

**L'Azienda U.L.SS. N. 8 "Berica"** (di seguito denominata U.L.SS. n. 8), con sede a Vicenza in Vial Rodolfi, . n. 37 (CF/P.IVA 02441500242), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ssa Patrizia Simionato,  
Congiuntamente definite Parti.

**PREMESSO CHE:**

- la decisione di ospitare i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026 è stata effettuata dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 24 giugno 2019. La norma che ha istituito le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è la c.d. "Legge olimpica" (Legge n. 31 dell'8 maggio 2020);
- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 e dalla D.G.R. XII/2931 del 05.08.2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in

collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST

della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza

Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi

aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;

- con DGR n. XII/2931 del 05/08/2024 è stato approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali

Milano-Cortina 2026. Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827

del 31/01/2024";

- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, l'ASST GOM Niguarda si avvarrà dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, oggetto della presente convenzione, e, a tal fine, sono stati pubblicati i relativi avvisi di reclutamento distinti per profilo ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;

- atteso che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione

attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia nonché di altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate;
- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 Oggetto della convenzione**

La presente Convenzione disciplina la partecipazione dei dipendenti dell'Azienda U.L.SS. N. 8., così come identificati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 e dalla D.G.R. XII/2931 del 05.08.2024.

##### **Art. 2 Personale interessato**

L'Azienda U.L.SS. N. 8 si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi).

L'elenco del personale dipendente dell'Azienda U.L.SS. N. 8 che svolgerà l'attività di cui all'art. 3 è identificato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Le parti danno atto che l'allegato in questione può subire modifiche in costanza di convenzione mediante scambio di nota tra le parti.

### **Art. 3 Svolgimento dell'attività**

L'Azienda U.L.SS. N. 8 s'impegna, prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, a far frequentare al personale arruolato un periodo di formazione obbligatoria in presenza propedeutica da 1 a 5 giornate.

Durante lo svolgimento delle Olimpiadi l'assistenza sanitaria sarà prestata nelle Venue olimpiche, sui campi di gara, nelle Medical Stations, nei Policlinici Olimpici e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.

Rientrano tra le attività regolate dalla presente Convenzione anche quelle svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (in particolare, attività svolte in occasione di *test event*).

La suddetta attività si articolerà in turni della durata massima di 12 ore, di norma per moduli pari a 5/7 giorni. Le prime 7 ore di turno saranno considerate come attività istituzionale, le restanti verranno remunerate secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

### **Art. 4 Accordi economici e modalità di pagamento**

L'Azienda U.L.SS. N. 8 si impegna a corrispondere al proprio personale arruolato, così come previsto dal bando di reclutamento:

- un compenso omnicomprensivo lordo pari a € 100 per ogni giornata per l'attività formativa obbligatoria propedeutica laddove l'istituto giuridico utilizzato a giustificazione della giornata sia compatibile;
- il compenso previsto per l'attività istituzionale per le prime 7 ore del turno;
- un compenso orario omnicomprensivo lordo per le ore eccedenti alle prime 7 ore di turno, sulla base di quanto autorizzato dai Responsabili delle Venues, come di seguito riportato:

PROFILO	TARIFFA/h
DIRIGENTI MEDICI (4 profili operativi)	
DIRIGENTI FARMACISTI	80 €
DIRIGENTI PSICOLOGI	
INFERMIERI	
TSRM	
FISIOTERAPISTI	50 €
PODOLOGI	
OSS	30 €

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'Azienda U.L.S.S. N. 8 un documento consuntivo a conclusione dei giochi Olimpici e Paralimpici.

L'Azienda U.L.S.S. N. 8, una volta ricevuto il consuntivo e concluse le risultanze, provvederà all'emissione di fattura esclusivamente per l'attività eccedente alle prime 7 ore di turno oggetto della presente Convenzione, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASST GOM Niguarda e, contestualmente,

provvederà a corrispondere il compenso al dipendente nel cedolino stipendiiale.

#### **Art. 5 Idoneità**

L'Azienda U.L.SS. N. 8 si impegna a valutare preventivamente l'idoneità fisica su turni h. 24 all'impiego del personale oggetto della presente Convenzione così come elencato nell'Allegato 1.

#### **Art. 6 Rischio Radiologico**

L'Azienda U.L.SS. N. 8 si impegna a garantire la sorveglianza sanitaria prevista per il personale dipendente ai sensi del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 ed ad ottemperare quanto previsto dall'art.112 del sopracitato decreto.

L'ASST GOM Niguarda, si impegna, in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione fornendo i relativi D.P.I., a fornire la formazione specifica e ad ottemperare quanto previsto dall'art.113 del sopracitato decreto."

Si ricorda che il professionista è tenuto ad attivarsi a tutela della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, adottando le misure ed attuando gli adempimenti previsti dall'art. 118 e dalle altre disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.

#### **Art. 7 Responsabilità e copertura assicurativa**

L'ASST GOM Niguarda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile per le attività svolte e per il rischio di infortuni.

In caso di infortunio, si applicherà la normativa di riferimento e l'ASST GOM Niguarda, per il tramite del Responsabile della Venue, provvederà a darne comunicazione all'Azienda U.L.SS. N. 8 al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.aulss8@pecvenetoit.

L'Azienda U.L.SS. n. 8 si impegna a comunicare all'INAIL il cambio di sede lavorativa e altri eventuali adempimenti necessari previsti.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., cd. "Codice Privacy").

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla

Convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 9 Obbligo di riservatezza**

L'Azienda U.L.SS. n. 8 si impegna a dare notizia ai propri dipendenti reclutati circa l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

#### **Art. 10 Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

#### **Art. 11 Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

#### **Art. 12 Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla presente

Convenzione è competente il Foro di Milano.

**Art. 13 Imposta di bollo e registrazione**

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e a registrazione solo in caso d'uso.

**Art. 14 Disposizioni finali**

La presente Convenzione è redatta in un unico originale ed è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale p.t., Alberto Zoli

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 8

il Direttore Generale p.t. Patrizia Simionato